



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

Ordinanza Dirigenziale N.

192

Data di registrazione

24/07/2025

OGGETTO: VIA FATTORI, TRATTO COMPRESO TRA LA SRT 12 E IL CIMITERO, CON INGRESSO DAL LATO DI SAN GIULIANO TERME, FRAZIONE RIPAFRATTA - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA AMBO I LATI E ISTITUZIONE DI N. 2 STALLI DI SOSTA PER AUTOVETTURE E N. 3 STALLI DI SOSTA PER MOTOVEICOLI IN AREA ANTISTANTE IL CIMITERO.

POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE COMANDANTE

Premesso che la via G. Fattori si trova nella frazione di Ripafratta e che si estende sia all'interno che fuori dal centro abitato dalla medesima frazione, in posizione pressochè parallela rispetto alla SRT12 con la quale si interseca per ben due volte;

Preso atto che la via G. Fattori, soprattutto nel tratto compreso fra l' intersezione con la SRT12 e il cimitero comunale, ovvero nel tratto posto all'interno del centro abitato di Ripafratta, lato San Giuliano Terme, presenta un'esigua ampiezza di carreggiata e un andamento prevalentemente curvilineo dove sia la sosta che la fermata dei veicoli possono creare intralcio alla circolazione e pericolo per la sicurezza stradale;

Recepito, pertanto, il conseguente disagio manifestato da coloro che abitualmente utilizzano la suddetta strada riscontrando difficoltoso lo scambio tra i veicoli che procedono nelle due direzioni di marcia consentite soprattutto nel tratto di cui sopra;

Viste le risultanze del sopralluogo effettuato congiuntamente da personale della Polizia Municipale e del Settore U.O. Gestione Strade del Comune di San Giuliano Terme;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, adottare i necessari provvedimenti atti a limitare i disagi e i pericoli connessi alla circolazione stradale tutelando nel contempo la sicurezza stradale e la pubblica incolumità;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6, 7 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285e s.m.i. (Codice della

Strada);

Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495, e s.m.i. Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del citato C.d.S;

Visto il D. Lg.s. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 5/2024 di funzioni di Dirigente Comandante della Polizia Municipale;

ORDINA

Per le motivazioni sopra indicate:

- 1) di istituire il divieto di sosta e di fermata con rimozione coatta su ambo i lati di via G. Fattori, nel tratto compreso tra l'intersezione con la SRT12, lato San Giuliano Terme, e il cimitero comunale, nel centro abitato di Ripafratta;**
- 2) di istituire numero 2 (due) stalli di sosta libera per autovetture e numero 3 (tre) stalli di sosta libera per motocicli da realizzarsi in via G. Fattori, in corrispondenza dell' area antistante al cimitero comunale.**
- 3) alla Ge Ste S.r.l. di installare la conseguente segnaletica verticale e orizzontale come prescritto dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada;**

La presente ordinanza diverrà esecutiva nel momento in cui sarà installata la necessaria segnaletica verticale e orizzontale;

La presente verrà resa nota al pubblico, ai sensi dell'art.5 comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Codice della Strada, mediante l'apposizione della prescritta segnaletica da parte di GeSte S.r.l.;

RENDE NOTO

Il diritto di accesso e di informazione dei cittadini è previsto dalla Legge 07.08.1990, n.241:

- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

- Comando Polizia Municipale San Giuliano Terme via Niccolini, n. 29, da

Lunedì a venerdì ore 10:00-12:00, tel 050/819480;

- Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241:

- Dott. Daniele Nocchi, Dirigente Comandante la Polizia Municipale, email:

dnocchi@comune.sangiulianoterme.pisa.it, da lunedì a venerdì su appuntamento

- Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

- Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dall'entrata in vigore del provvedimento

- Ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 gg, dall'entrata in vigore del presente provvedimento

La mancata osservanza da parte della Ditta esecutrice, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, salvo quanto più specificatamente previsto dalle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, verrà sanzionata a termini di legge.

La mancata osservanza da parte degli utenti della strada degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi del Codice della Strada.

Gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale e e gli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far osservare la presente ordinanza rilasciando eventualmente deroghe e permessi.

Il Dirigente Comandante la Polizia municipale
NOCCHI DANIELE / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)